

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALESSANDRINI** e **SAMMARTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1972

Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168,  
concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto

ONOREVOLI SENATORI. — Nella V legislatura, il 15 luglio 1971, venne presentata alla Camera dei deputati per iniziativa dell'onorevole V. Carra una proposta di legge al fine di rinnovare, perfezionandone l'efficacia, i provvedimenti adottati per la costruzione e la ricostruzione di edifici di culto.

Riteniamo di riproporre all'approvazione del Parlamento il disegno di legge nell'identico testo già esaminato dalla Camera dei deputati in sede referente nella seduta della Commissione lavori pubblici del 10 novembre 1971 e di cui era stata richiesta, alla unanimità, l'assegnazione in sede legislativa. L'anticipata conclusione della legislatura, ha determinato la decadenza del disegno di legge.

Trascriviamo pertanto la relazione che accompagnava il disegno di legge Carra, osservando solo che nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972 al capitolo n. 5381 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da

provvedimenti di legge in corso — è iscritta la modesta previsione di spesa di 500 milioni di lire per la costruzione di nuove chiese. Esiste quindi la copertura finanziaria dell'onere determinato dal disegno di legge sebbene sia del tutto insufficiente alle necessità a cui si deve provvedere.

Lo sviluppo dei centri urbani ed il sorgere continuo di nuovi popolosi quartieri, conseguenziali all'incremento demografico, imposero, con l'emanazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, la soluzione del problema della deficienza di nuovi edifici di culto, dei quali non può disconoscersi la pubblica utilità e l'alta funzione sociale e morale.

Con successiva legge 18 aprile 1962, n. 168, furono apportate importanti modifiche alle norme del 1952; fu previsto anche un nuovo sistema di finanziamento, che venne affiancarsi a quello previsto dalle predette norme: la concessione agli ordinari diocesani di contributi trentacinquennali sulla

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione ed il completamento di edifici di culto.

Il termine di applicabilità di tali ultime provvidenze è scaduto lo scorso anno, mentre sono state finora soddisfatte solo parzialmente le numerose esigenze del settore.

Si rende, pertanto, necessario prorogare detto termine per un decennio.

È stato poi rilevato, in sede di applicazione della legge n. 168, che molte diocesi, trovandosi in difficoltà finanziarie, talora insormontabili, che non consentono di completare i nuovi edifici di culto costruiti al rustico con i benefici di cui al capo I della legge stessa, hanno chiesto per detto completamento i contributi trentacinquennali previsti dal capo II, anche perchè non è stabilito nella legge che i due interventi debbano essere alternativi.

Con l'unito disegno di legge si intende, per i motivi suesposti, prorogare fino al

1982 le norme finanziarie di cui all'articolo 13 della legge 18 aprile 1962, n. 168, e consentire la concessione dei suddetti contributi trentacinquennali anche per il completamento degli edifici di culto già costruiti al rustico (entro il 31 dicembre 1970) a totale carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 di detta legge.

Si vuole in tal modo evitare che le opere da tempo realizzate al rustico rimangano ancora inutilizzate.

E ciò in quanto le diocesi, come detto sopra, non sempre hanno i mezzi finanziari per provvedere all'esecuzione di quei lavori che non possono essere eseguiti a totale carico dello Stato.

Si è infine ritenuto opportuno precisare con maggiore chiarezza, all'articolo 3, che il destinatario dell'abitazione è il clero parrocchiale che, in parrocchie di ampie dimensioni, può essere costituito da più sacerdoti.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Sono prorogate fino all'esercizio finanziario 1982 compreso le norme finanziarie di cui al capitolo V della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernenti il limite di impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del clero parrocchiale previsti dall'articolo 4 di detta legge.

**Art. 2.**

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli ordinari diocesani i contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, anche per il completamento di chiese parrocchiali, nonché di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del clero parrocchiale, costruito al rustico fino al 31 dicembre 1970 con l'intervento statale di cui all'articolo 1 di detta legge.

**Art. 3.**

Il termine « abitazione dei parroci » di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 168, e quello di « abitazione del parroco » di cui al primo comma dell'articolo 4 della medesima legge vengono sostituiti con quello di « abitazione del clero parrocchiale ».